



Gentile donatore,

la nostra organizzazione ha a cuore la corretta applicazione della complessa normativa che agevola le donazioni a favore del non profit.

Le suggeriamo di prendere visione delle informazioni sintetiche qui riportate che ci auguriamo possano esserle di aiuto per capire se e in quale misura la sua donazione può permetterle un risparmio d'imposta.

Il nostro ente è una ONLUS ex art. 10 d.lgs 460/97.

Detta normativa permette alle **persone fisiche** donatrici di erogazioni in denaro di **detrarsi al 26%** somme fino a erogazione massima di € 30.000; ciò comporta un risparmio massimo di € 7.800.

Alle **persone giuridiche**, è invece applicabile la **deducibilità** entro il limite maggiore tra € 30.000 e il 2% del reddito complessivo dichiarato.

L'erogazione deve essere effettuata tramite banca o ufficio postale, o con assegni, carte di debito, carte di credito. Non è ammessa alcuna agevolazione per le erogazioni in denaro effettuate in contanti. In merito alle erogazioni di beni, si rammenta che le stesse (ai fini della deducibilità) sono consentite solo alle aziende e solo per i beni di loro produzione o commercio. Ad eccezione dei beni facilmente deperibili o prossimi alla scadenza, per fruire della deducibilità è necessario seguire una particolare procedura di comunicazione alla DRE e di registrazione contabile ai fini IVA.

Di seguito le riportiamo i riferimenti di legge relativi alla normativa e le principali indicazioni dell'Agenzia delle Entrate a riguardo.

Detrazione della erogazione:

art 15, c 1.1, DPR 917/86

Deduzione della erogazione:

Art 100, c 2, lett h), DPR 917/86

Circ 168E/98

Le rammentiamo che non può detrarsi né dedursi somme maggiori di ciò che ha effettivamente erogato, e che nel complesso non può sommare differenti regimi agevolativi.

Rimaniamo a sua disposizione per offrirle eventuali chiarimenti, e la invitiamo comunque ad approfondire la materia con un professionista di sua fiducia.

Cordiali saluti.